

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2733

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2004

—————

Modifica all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in
materia di norme per la restituzione ai congiunti delle salme
dei caduti in guerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - il presente disegno di legge è finalizzato a dare compiutezza e concreta attuazione alla legge 14 ottobre 1999 n. 365, con cui, giustamente, viene consentito ai familiari dei caduti in guerra di riportare in Italia i resti dei loro congiunti caduti in terra straniera.

La legge in vigore ha consentito di superare l'assurdo impedimento di chi voleva riavere le spoglie dei propri cari periti in azioni a difesa della Patria, e a seguito delle drammatiche deportazioni dell'ultima guerra, ma non ha preconstituito le condizioni per consentire realmente il rimpatrio delle spoglie a tutti coloro che sentivano l'umana e nobile esigenza di onorare i propri morti, poichè prevedeva che le spese per il rimpatrio dei resti fossero a carico delle famiglie.

È evidente che questo diritto ha finito per essere un privilegio riservato solo a famiglie

che potevano consentirsi di sostenere queste spese, frustrando i sentimenti di coloro che pur volendo, non potevano accedervi per ragioni economiche, rendendo ancora più dolorosa la privazione di tale vicinanza affettiva.

D'altro canto il rimborso delle spese per il rimpatrio delle salme, se da un lato risponde ad un riconoscimento moralmente dovuto dallo Stato stesso a quanti hanno difeso la Patria con il sacrificio della vita, dall'altro non costituisce un onere significativo nell'economia generale della spesa pubblica.

Alla luce di queste considerazioni si propone quindi di riparare alla mancata copertura finanziaria degli oneri relativi al sostegno delle spese per l'esercizio del diritto di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 365, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge di modifica alla legge 9 gennaio 1951, n. 204.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali».

